



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 95 DEL 08/06/2018

**Oggetto:** Presa d'atto della richiesta di patrocinio spese legali procedimento penale n. R.G.R.N. 6796/17 per amministratore comunale. Manifestazione di comune gradimento per incarico legale.

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 17,50 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	Fiumara Pietro	Sindaco		X
02)	Raneri Rosy	Assessore	X	
03)	Smeralda Paolo	Vice Sindaco- Presidente	X	
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	X	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore		X

*Assente: Fiumara Pietro e Grioli Francesco Domenico.*

*Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.*

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Considerato** che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

### E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente**

**F.to Paolo Smeralda**

**L'Assessore Anziano**

**F.to Francesco Cateno Grioli**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott. Mario Puglisi**



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

Prot. n. 3862 del 07-06-2018

**Preso d'atto della richiesta di patrocinio spese legali procedimento penale n. R.G.R.N. 6796/17 per amministratore comunale. Manifestazione di comune gradimento per incarico legale.**

## LA GIUNTA

**CONSIDERATO** che l'articolo 22 del D.P.R. n. 347/1983, l'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, l'articolo 50 del D.P.R. n. 333/1990 e l'articolo 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

**RILEVATO** che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. *ex multis*, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

**Vista** la nota ricevuta in data 3769 del 4 giugno 2018, con cui il l'amministratore P. F. comunica, per la presa d'atto e per il comune gradimento, che in riferimento al procedimento penale a suo carico n. 6769/2017, promosso dal GIP del Tribunale di Messina, nomina quale legale di fiducia l'Avv. Francesco Rizzo del foro di Messina, con studio in via Pippo Romeo n. 21;

**Richiamata** la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da dipendenti di enti locali (Corte di Cassazione - Sezione I - sent. n. 5264/2015; Cons. di Stato - sent. n.1190/2013; Cons. di Stato Sez. V - sent. n. 3946/2001; Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, TAR Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 - parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006; Corte dei Conti Veneto con sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle sotto specificate condizioni essenziali:

- assenza di dolo o colpa grave;
- stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza;
- conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa

grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641).;

**Considerato** che l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, a seguito di un'attività di istruttoria svolta sulle istanze, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali, e più precisamente:

- a) che i procedimenti penali si riferiscono a fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica esercitata dai dipendenti e nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate;
- b) che non appare sussistente *ex ante* una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l'accertamento del conflitto di interessi con l'Ente va compiuto necessariamente *ex post*, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l'autorità giudiziaria;

**Preso Atto** altresì del recente orientamento giurisprudenziale favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento penale qualora sussistano le quattro condizioni sopra riportate;

**Considerato** che l'orientamento delle Corti dei Conti, con riferimento alla questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborsabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall'apertura del procedimento, e specificamente nell'ipotesi in cui il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, ha già avuto modo di rilevare che il dato testuale dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell'art. 28 del CCNL di comparto) fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "*di comune gradimento*" (*ex multis*, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135).

**Dato atto** altresì che sia il Ministero dell'Interno con propri pareri che il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 5367/2004) e la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 23904/2007) hanno riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti civili, amministrativi e penali sostenute da un dipendente per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria sul presupposto dell'effettiva assenza di ipotesi di conflitto di interessi tra il dipendente e l'amministrazione da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità del soggetto interessato;

**Dato atto** che per la giurisprudenza tale principio è estensibile anche agli amministratori;

**Preso atto** che l'amministratore coinvolto ha comunicato all'amministrazione i nomi del proprio legale di fiducia, chiedendo nel contempo all'amministrazione di esprimersi sulla nomina degli stessi;

**Dato atto** che il nominativo del legale di fiducia degli amministratori risulta essere di gradimento anche all'amministrazione comunale di Ali;

**Ritenuto** di assumere, in assenza di conflitto di interessi *ex ante*, l'onere della difesa del dipendente nel procedimento penale sopra indicato, prendendo atto dell'incarico conferito rispettivamente all'Avvocato Francesco Rizzo del foro di Messina, con studio in via Pippo Romeo n. 21, riservandosi in caso di subentro nel pagamento di applicare le tariffe minime previste dal D.M. n. 55/2014, che i legali sopra identificati dovranno specificatamente accettare;

**Visto** l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000;

**Vista** la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto comunale vigente;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

**Tutto ciò premesso e considerato**

## **DELIBERA**

**1. Di approvare** la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono.

**2. Di prendere** atto ed esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, alla nomina dell'AVV. Francesco Rizzo del foro di Messina, con studio in via Pippo Romeo n. 21, quale legale di fiducia nella difesa dell'amministratore P. F. a carico del quale è stato aperto il procedimento penale n. 6796/17 R.G.N.R..

**3. Di dare atto** che il rimborso delle spese legali avverrà nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 in caso di provvedimento di archiviazione, di non luogo a procedere ovvero di sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (assenza di un conflitto di interesse con l'Ente).

**4. Di dare atto** che non si provvede ad anticipare somme a titolo di spese legali in quanto sarà possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e l'amministratore richiedente il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto lo stesso.

**5. Di dare atto** che, verificate ed accertate le condizioni di cui sopra, si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in un momento successivo con separato provvedimento non appena il legale dell'amministratore presenterà regolare parcella.

**6. Di trasmettere** la presente deliberazione all'interessato, affinché la trasmetta al proprio legale per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto.

**7. Di affidare** ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione.

**8. Di comunicare** all'ufficio di Segreteria per la conservazione e l'archiviazione del presente atto.

**9. Di pubblicare**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

**10. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**IL PROPONENTE**

**F.to L'Assessore Francesco Cateno  
Grioli**



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina  
Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  
[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

\*\*\*\*\*

### ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

**OGGETTO:** Presa d'atto della richiesta di patrocinio spese legali procedimento penale n. R.G.R.N. 6796/17 per amministratore comunale. Manifestazione di comune gradimento per incarico legale.

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:**

**FAVOREVOLE**

Ali, 7-06-2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

\*\*\*\*\*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:**

**FAVOREVOLE.**

Ali, 7-06-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Satta Natale

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

(ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

**Alì,** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8 giugno 2018.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente esecutiva)

**Alì,** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Mario Puglisi**

---